

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Prot.n. 937

Autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Stelvio o Stilfser" registrata in ambito Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Stelvio o Stilfer" e il successivo regolamento (UE) n. 1132 del 7 novembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.125 del 31 maggio 2007, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Stelvio o Stilfser";

Visto il decreto 5 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità – INEQ" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Stelvio o Stilfser", è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che "Istituto Nord Est Qualità – INEQ" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Stelvio o Stilfser" conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 6 settembre 2013, registro n. 9, foglio 148, con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ritenuto nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato, di dover assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 5 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59

DECRETA:

Articolo 1

L'organismo denominato "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Stelvio o Stilfser", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 148 del 15 febbraio 2007.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

- 1. "Istituto Nord Est Qualità INEQ" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Stelvio o Stilfser", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
- 2. "Istituto Nord Est Qualità INEQ" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
- 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.

Articolo 4

- 1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ha validità triennale.
- 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Istituto Nord Est Qualità -



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

INEQ" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

- 3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Istituto Nord Est Qualità INEQ" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
- 4. Nell'ambito del periodo di validità dell' autorizzazione "Istituto Nord Est Qualità INEQ" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

- 1. "Istituto Nord Est Qualità INEQ" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Stelvio o Stilfser" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
- 2. "Istituto Nord Est Qualità INEQ" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Stelvio o Stilfser" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

1. "Istituto Nord Est Qualità - INEQ" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2014

F.to Il Capo dell'Ispettorato Stefano Vaccari